



Commento ai singoli articoli dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra

Versione del 17 dicembre 2020

1. Situazione iniziale

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha definito la situazione in Svizzera come una «situazione straordinaria» ai sensi dell'articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp; RS 818.101) e, nell'ambito dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) emanata il 13 marzo 2020, ha stabilito vari provvedimenti che, fra l'altro, limitavano fortemente anche l'esercizio dell'attività sportiva.

In seguito, con l'ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 2020 (RS 415.021) sono state decise per la prima volta misure di accompagnamento nel campo dello sport per attenuare le conseguenze di quelle prese per combattere il Coronavirus. Tali misure di emergenza erano volte a scongiurare un rischio imminente di insolvenza delle organizzazioni.

In conseguenza della persistente pandemia, il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori misure di accompagnamento a favore dello sport svizzero. Da un lato, ha stanziato contributi a fondo perso per Swiss Olympic per un ammontare di 150 milioni, comprensivo dell'importo residuo non utilizzato nel primo pacchetto di aiuti d'emergenza, al fine di stabilizzare le strutture nello sport di massa, nello sport giovanile di competizione e nello sport di prestazione. Dall'altro, sono stati previsti prestiti per complessivi 350 milioni di franchi da concedere alle federazioni sportive nazionali di calcio e di hockey su ghiaccio per le loro leghe professionistiche. Il Consiglio federale ha basato questo secondo pacchetto di misure sul diritto ordinario e non più sul diritto di necessità. Nell'articolo 41a dell'ordinanza sulla promozione dello sport (RS 415.01), ha stabilito i presupposti e le condizioni per la concessione del prestito. Le leghe di calcio e hockey su ghiaccio hanno tuttavia respinto i prestiti proposti loro, soprattutto perché non volevano assumere la responsabilità per la restituzione dei prestiti ricevuti e poi trasmessi ai loro club e anche perché intendevano fornire garanzie per i prestiti inferiori a quelle previste.

Il Parlamento ha accolto le richieste delle leghe professionistiche e anzitutto, nell'ambito del dibattito parlamentare sulla legge COVID-19 (RS 818.102), con l'articolo 13 ha creato una nuova base giuridica che, contrariamente al diritto ordinario, consente di erogare i mutui direttamente ai singoli club. A seguito della cosiddetta seconda ondata dell'epidemia di COVID-19, il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha limitato in tutto il Paese a 50 persone il numero di spettatori negli stadi. Alcuni Cantoni hanno stabilito restrizioni più severe. Questi provvedimenti toccano particolarmente i club professionistici e semiprofessionistici delle leghe di calcio, hockey su ghiaccio, pallamano, pallacanestro, pallavolo e unihockey: venendo meno le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti, perdono una principale fonte di introiti.

Per garantire durevolmente le strutture nonché le attività di allenamento e di gara nell'ambito degli sport di squadra professionistici, il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di aiuti supplementare che, oltre ai mutui, prevede contributi a fondo perso da versare ai club. Il Parlamento ha approvato le pertinenti integrazioni e modifiche della legge COVID-19 nella sessione invernale 2020.

In linea di principio, la normativa prevede che ora ai club delle leghe con competizioni professionistiche e semiprofessionistiche siano erogati soprattutto contributi a fondo perso. I mutui si erogano quindi ancora soltanto se, dopo che ha ricevuto i contributi, un club è comunque minacciato da problemi di liquidità.

Per sua stessa natura, la presente ordinanza contiene soltanto disposizioni riguardanti le norme di legge che necessitano effettivamente di un disciplinamento dettagliato. Se la legge è disciplinata in modo sufficientemente preciso, non si emanano ulteriori disposizioni d'esecuzione. Ciò vale ad esempio per il divieto di distribuire dividendi e tantième o di restituire gli apporti di capitale, sancito dall'articolo 12*b* capoverso 6 lettera a.

2. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Mentre l'articolo 12*b* della legge COVID-19 contiene il principio per la concessione di contributi a fondo perso, come già nella precedente versione il riformulato articolo 13 della legge COVID-19 disciplina la concessione di mutui ai club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche. Nel calcio e nell'hockey su ghiaccio maschili: le due massime leghe; nel calcio e nell'hockey su ghiaccio femminili, nonché nella pallacanestro, pallamano e pallavolo e nell'unihockey femminili e maschili: unicamente la massima lega. Tuttavia, come indicato sopra, rispetto alla normativa in vigore i mutui sono vincolati alla condizione aggiuntiva di una minaccia di problemi di liquidità.

Sezione 2: Contributo a fondo perso

Art. 2 Richiesta

Il capoverso 1 riproduce innanzitutto il principio generale della legge sui sussidi (LSu, RS 616.1) secondo cui i sussidi possono essere concessi soltanto su domanda. Quali richiedenti entrano in linea di conto i club che giocano con una squadra in una delle leghe menzionate nel commento all'articolo 1. Contrariamente al significato del concetto di club, così com'è stato inteso nell'ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 2020 (RS 415.022), l'articolo 12*b* capoverso 2 della legge COVID-19 definisce il club come la persona giuridica proprietaria della rispettiva squadra.

Capoverso 2: in relazione con la richiesta non dev'essere presentata unicamente la documentazione direttamente necessaria a valutare il diritto al sussidio e a fissarne l'ammontare, bensì, parimenti, quella che serve alla seguente verifica dei requisiti, ad esempio per quanto riguarda la prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile.

Lettera a: il totale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019 diviso per il numero di partite di campionato casalinghe (incl. playoff, playout, partite di spareggio o simili) costituisce la base per fissare l'importo massimo possibile per partita nella stagione 2020/2021. Poiché si prendono in considerazione soltanto le entrate risultanti dagli incassi effettivi, il club deve documentare altre prestazioni di servizio incluse nel prezzo del biglietto già al momento della richiesta e presentare quindi gli introiti netti. Di norma, tali servizi aggiuntivi dovrebbero essere servizi di ristorazione. Per escludere siffatte prestazioni si può quindi, all'occorrenza, ricorrere a rendiconti dell'IVA, poiché agli incassi e ai servizi di ristorazione si applicano differenti tariffe IVA. I dati su numero di spettatori, vendite di abbonamenti stagionali, ingressi gratuiti e pacchetti *hospitality* servono a rendere plausibile quanto affermato sui ricavi dei biglietti per partita.

Lettera b: devono essere documentati i differenti prezzi d'ingresso che un club applica nel proprio

stadio o nel proprio palazzetto alla vendita al minuto (vendita al botteghino dello stadio) per differenti posti o categorie.

Le lettere c e d riguardano esclusivamente club che erano o sono autorizzati a richiedere contributi dal pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport. Poiché a questi club spetta il diritto di scegliere da quale pacchetto di aiuti vogliono eventualmente richiedere fondi, devono presentare una dichiarazione esplicita al riguardo. Ciò vale anche se, al momento di presentarla, non è chiaro il volume di fondi che possono eventualmente ricevere per il 2021 dal pacchetto di aiuti summenzionato. Se nel 2020 ha già ricevuto contributi dal pacchetto di aiuti tramite Swiss Olympic, un club ha la facoltà di rimborsare tali contributi a Swiss Olympic e di optare invece per quelli a fondo perduto per il periodo dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. a). Se un club si avvale di tale possibilità, con la documentazione per la richiesta deve giustificare l'avvenuta restituzione.

Lettera e: secondo l'articolo 6 capoverso 1, il club deve dimostrare le necessarie riduzioni del reddito. La richiesta deve pertanto contenere una descrizione delle misure adottate per ridurre il reddito e i documenti necessari per verificarle. I dati devono fornire informazioni complete su tutte le liberalità effettive che i singoli impiegati del club, innanzitutto i giocatori, hanno percepito prima della riduzione del reddito e che riceveranno d'ora in poi. Oltre allo stipendio, ai bonus e ai premi veri e propri, ne fanno parte eventuali provvigioni, le automobili o gli appartamenti messi a disposizione, i risarcimenti per le spese e altri vantaggi di cui hanno beneficiato. Sono rilevanti i dati relativi alle persone che nel momento determinante erano impiegate dal rispettivo club o lo sono. La fine può variare da un club all'altro in seno alla lega, a seconda che esso, ad esempio, abbia o meno partecipato a turni di playoff. Lo stipendio comprensivo di ulteriori prestazioni, ossia il reddito, dev'essere documentato mediante copia del rispettivo contratto, compresi eventuali complementi e supplementi nonché rendiconti del salario.

Lettera f: il rendiconto sulla situazione finanziaria è uno dei presupposti fondamentali affinché i club siano sostenuti mediante fondi federali. Per la stagione 2018/2019 dev'essere presentato un conto annuale approvato. Il conto annuale 2019/2020 dev'essere stato verificato dall'ufficio di revisione, ma non ancora necessariamente approvato dall'assemblea generale. La chiusura intermedia deve illustrare l'attuale situazione finanziaria del club e non essere anteriore al 31 ottobre 2020; ovviamente, non sarà già stata verificata dall'ufficio di revisione.

Lettera g: occorre documentare integralmente non soltanto le attività di promozione svoltesi all'interno del club stesso bensì, in particolare, anche quelle che ha effettuato, ad esempio, nei club di formazione affiliati o a esso associati mediante accordi o liberalità. Tra le attività vanno annoverate anche le misure di prevenzione in materia di etica.

Capoverso 3: i dati relativi al reddito al 13 marzo sono cumulativi a quelli della stagione 2018/2019 e non soltanto alternativi. Ciò perché per la valutazione dell'entità della riduzione ci si rifà a una base di reddito uniforme, nello specifico la stagione 2018/2019.

Art. 3 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019

Capoverso 1: il club stesso deve procedere alla necessaria distinzione dei proventi per le prestazioni di servizio *hospitality* comprese nel prezzo d'ingresso e documentarla presentando le rispettive basi di calcolo. Cfr. peraltro il commento all'articolo 2 capoverso 2 lettera a.

Capoversi 2 e 3: nel calcolare le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti si tiene conto unicamente di una promozione o una retrocessione avvenuta dalla stagione 2018/2019. Non vengono considerate altre variazioni. I fattori di aumento e di riduzione stabiliti si basano sui dati forniti di club che negli anni passati sono stati promossi o sono retrocessi.

Art. 4 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020

Non sono considerati entrate effettive ai sensi del presente articolo gli abbonamenti stagionali venduti che non sono utilizzabili per qualsivoglia partita a causa delle restrizioni in vigore. Qualora non sia in grado di fornire la prestazione dovuta, il club deve piuttosto rimborsare parte del prezzo d'acquisto dell'abbonamento al titolare dello stesso. Se, in modo esplicito o tacito, questi rinuncia a far valere tale diritto al rimborso, tale rinuncia è paragonabile a una donazione fatta al club, comunque non assimilabile a un'entrata derivante dalla vendita dei biglietti.

Se il titolare di un abbonamento può davvero utilizzarlo per singole partite, occorre chiedersi a quale valore lo si può conteggiare per ogni singola partita: è computata quale entrata derivante dalla vendita dei biglietti quella che sarebbe risultata dalla vendita di un singolo biglietto alla cassa per il posto corrispondente. Eventuali sconti concessi su questi ingressi singoli, ad esempio per bambini, studenti o beneficiari dell'AVS, sono presi in considerazione soltanto se il club è effettivamente in grado di dimostrare che i posti in questione erano occupati da persone aventi diritto a sconti. Prove in tal senso potrebbero essere fornite tramite liste di biglietti d'ingresso personalizzati scannerizzati.

Art. 5 Procedura

Capoversi 1 e 2: al fine di controllare l'osservanza dell'importo complessivo previsto dalla legge, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i richiedenti, è necessario che tutte le richieste per un periodo di fatturazione definito siano presentate a una data predefinita. In tal modo è possibile determinare il volume dei contributi richiesto e, se del caso, procedere a riduzioni proporzionate per tutte le richieste.

La prima volta che si fissano i contributi, in base alle entrate realizzate durante la stagione 2018/2019 si calcola il massimo importo possibile che può essere versato a ogni club per una partita nel campionato nazionale 2020/2021. Partendo dal totale delle partite previste per la stagione 2020/2021 e ipotizzando che tutte si svolgeranno in assenza di spettatori, tenuto conto del prestito esistente si può poi calcolare e decidere l'importo concreto. Con la decisione vengono anche stabilite le condizioni determinanti di cui all'articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19.

Capoverso 3: i club che nel 2020 hanno ricevuto contributi dal pacchetto di aiuti concesso dalla Confederazione a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport e che scelgono di rinunciare nel 2021, non possono rivendicare contributi a fondo perso per le loro partite nel 2020. In tal caso, i contributi saranno concessi soltanto per le partite che avranno luogo a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il club ha tuttavia la possibilità di rimborsare a Swiss Olympic i fondi ricevuti nel 2020 e in seguito richiedere contributi anche per le partite svoltesi a partire dal 29 ottobre 2020. La restituzione a Swiss Olympic deve essere già avvenuta al momento di presentare la richiesta, altrimenti manca il presupposto per autorizzare i contributi.

I termini di cui al capoverso 1 sono termini di perenzione. Se un club non li rispetta, non gli vengono erogati contributi per il relativo periodo precedente.

Capoverso 4: i contributi sono concessi soltanto per le partite che devono avere luogo senza pubblico o con un numero ridotto di spettatori in seguito alle restrizioni emanate dalla Confederazione. Non sono invece concessi contributi per le partite che, per qualsivoglia motivo, non si svolgono. Se una partita viene semplicemente rinviata, si può chiedere un contributo al più presto nel momento in cui essa ha avuto luogo.

Art. 6 Riduzioni del reddito

Capoverso 1: secondo l'articolo 12*b* capoverso 6 lettera b della legge COVID-19 i club devono ridurre il reddito annuo medio degli impiegati il cui reddito annuo concordato, alla fine della stagione 2018/2019, aveva superato l'importo massimo del guadagno assicurato secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), 148 200 franchi, a tale importo massimo o di almeno il 20 per cento.

Il reddito, in particolare dei giocatori delle massime leghe, è normalmente composto da un salario di base fisso concordato e, se del caso, da ulteriori vantaggi valutabili in denaro versati in modo indipendente dalle prestazioni (= reddito fisso), nonché da premi e bonus legati ai risultati.

La riduzione del reddito si basa sulla media di tutti i redditi fissi concordati per le persone che hanno lavorato per il club durante la stagione 2018/2019 o al 13 marzo 2020 e il cui reddito fisso era superiore a 148 200 franchi l'anno.

Per controllare le riduzioni effettuate occorre quindi:

- che il reddito fisso medio del relativo gruppo di persone sia pari a 148 200 franchi o si situi almeno del 20 per cento sotto ai valori concordati per la stagione 2018/2019 o al 13 marzo 2020
- che l'insieme dei premi e dei bonus versati a detto gruppo di persone si situi almeno del 20 per cento sotto ai valori concordati per la rispettiva prestazione.

Se dopo la riduzione del 20 per cento il reddito fisso medio è inferiore a 148 200 franchi e la differenza rispetto a tale cifra non è compensata da premi e bonus effettivamente versati, il club può apportare le necessarie correzioni.

La verifica della riduzione sarà possibile soltanto a posteriori quando, una volta conclusa la stagione o dopo l'inizio di quella successiva, in virtù dei rendiconti del salario sarà possibile determinare quali stipendi, premi e altre prestazioni valutabili in denaro sono stati effettivamente erogati.

Da un'eventuale riduzione del reddito sono interessate quelle persone che sono impiegate dal club. Non è invece ammesso che per eludere l'obbligo di riduzione dello stipendio un club trasferisca a un'impresa terza i contratti di lavoro delle persone impiegate fino a quel momento, pur continuando esse a lavorare per il club stesso. Siffatte operazioni elusive configurerebbero un abuso di diritto e comporterebbero il rifiuto o la restituzione di importi. Non vi è per contro elusione se un club presta un singolo giocatore a un altro club per un determinato periodo. In tal caso, il reddito versato deve figurare presso il club che versa lo stipendio.

Capoverso 2: affinché i redditi elevati destinati alle persone che occupano posti a tempo parziale siano anch'essi compresi nella riduzione, tutte le retribuzioni devono essere ripartite su posti a tempo pieno.

Capoverso 3: una massa salariale complessiva è da considerarsi sensibilmente inferiore se è di oltre il 30 per cento sotto la media dell'intera lega. Rientrano nella massa salariale complessiva di un club i redditi di tutti gli impiegati nella rispettiva organizzazione, a prescindere da com'è strutturata e dal numero dei suoi impiegati.

Un calcolo della massa salariale complessiva media della lega presuppone, in linea di principio, che l'Ufficio federale dello sport (UFSP) conosca la massa salariale di tutti i club della lega stessa. Tuttavia, non esiste alcun obbligo generale per loro di comunicargliela. Un siffatto obbligo sussiste soltanto per i club che presentano una richiesta di contributi. Pertanto, qualora mancassero i dati di singoli club, ai fini del calcolo della massa salariale complessiva si fa riferimento ai dati forniti dai club che hanno presentato una richiesta entro il 31 gennaio 2021 (il primo termine di perenzione di cui

all'articolo 5 capoverso 1 lettera a).

Sono messe a confronto le masse salariali complessive della stagione 2018/2019. Ciò si applica anche ai club che si basano sul reddito concordato al 13 marzo 2020 per la riduzione del reddito. La media della massa salariale complessiva è calcolata includendo la massa salariale del club richiedente se ha giocato nella lega in questione. Se un club che attualmente gioca nella lega A ha giocato nella lega B nella stagione 2018/2019, la sua massa salariale di allora quale club di B è confrontata con la media della massa salariale complessiva di tutti i club che allora giocavano in lega A.

Anche se, in applicazione di tale disposizione derogatoria, un club deve procedere soltanto a una riduzione del reddito limitata, può però aumentare al massimo nella misura dell'inflazione la sua massa salariale nei cinque anni successivi alla data di ricevimento dei contributi.

Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore

La questione del mantenimento del livello del reddito o dell'aumento di quest'ultimo può riferirsi unicamente ai redditi che sono stati interessati da una riduzione, vale a dire a quelli superiori a 148 200 franchi l'anno. Dato che per la riduzione è rilevante il reddito medio annuo risalente alla stagione 2018/2019 o quello vigente al 13 marzo 2020, la disposizione derogatoria deve contemplare l'insieme dei club promossi dopo la stagione 2019/2020.

Il fattore di aumento stabilito dopo un'eventuale promozione in una lega superiore si basa sui dati forniti dai club promossi negli scorsi anni.

Art. 8 Prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile

Le attività sono sia quei corsi di sport, campi di sport e allenamenti che si tengono all'interno del club, sia quelli che, in virtù di un accordo di collaborazione, si svolgono in seno ad altre organizzazioni (associazioni sportive esterne al club). Per liberalità sono da intendersi soprattutto prestazioni in denaro con le quali un club sostiene la promozione dei settori giovanili e dello sport femminile al di fuori della propria organizzazione.

Spesso soltanto nel contesto di una visione globale è possibile rispondere alla domanda se la promozione dei settori giovanili e dello sport femminile è stata portata avanti almeno nella stessa misura che in passato. Così, se ad esempio può diminuire il numero di corsi, campi di sport e allenamenti individuali, vi ha tuttavia preso parte un numero maggiore di persone. Oppure, se il numero di partecipanti è leggermente diminuito, in compenso si lavora in gruppi più piccoli con allenatori meglio formati. O ancora, se l'associazione che opera nei settori giovanili riceve meno fondi, in compenso le è messo a disposizione un allenatore formato. Se il numero di partecipanti, corsi, campi di allenamento od ore di allenamento nonché la somma dei fondi spesi sono dunque indicatori di una certa evoluzione, non sono però valori assoluti per soddisfare la condizione di cui all'articolo 12b capoverso 6 lettera d della legge COVID-19.

Art. 9 Rapporti e pubblicazione

Capoverso 1: ai sensi dell'articolo 11 LSu, rientra negli obblighi del beneficiario di un sussidio fornire all'erogatore tutte le informazioni necessarie per la concessione del sussidio e per il controllo del rispetto delle condizioni dello stesso. Su richiesta, il beneficiario deve consentire l'accesso a tutta la documentazione pertinente e anche l'effettuazione di controlli in loco. Il capoverso 1 stabilisce gli aspetti principali del rapporto riguardante i contributi a fondo perso. In virtù dell'articolo 11 capoverso 3 LSu, gli obblighi di documentazione e di pubblicazione si applicano per analogia anche alla

concessione dei mutui di cui all'articolo 13 della legge COVID-19.

Capoverso 2: sussiste un interesse pubblico rilevante nel sapere che i fondi federali sono impiegati in modo mirato e non per finanziare stipendi eccessivi nello sport di punta. L'UFSPPO deve pertanto informare l'opinione pubblica se i beneficiari di sussidi hanno rispettato gli obblighi di legge. In tale contesto, occorre altresì osservare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1) e della legge sulla trasparenza (RS 152.3).

Art. 10 Rimborso dei contributi

Se il beneficiario del sussidio non adempie o adempie insufficientemente i suoi compiti o i suoi obblighi, l'autorità competente deve esigere la restituzione del sussidio, incluso un interesse del 5 per cento (art. 28 LSu). Il club deve tuttavia avere la possibilità di restituire di sua iniziativa i contributi ricevuti, onde liberarsi dal futuro rispetto delle condizioni del sussidio. In tal caso non si giustifica una richiesta di interessi.

Sezione 3: Mutui

L'entrata in vigore della modifica della legge COVID-19 al 19 dicembre 2020 comporta la contestuale abrogazione dell'attuale articolo 13 della legge COVID-19, il quale disciplina l'assegnazione di mutui ai club. Tra la suddetta data di entrata in vigore e l'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra ai club rimangono appena 18 giorni per presentare una richiesta. Se quelle presentate in tempo utile sono incomplete in singoli punti o hanno lacune, applicando per analogia l'articolo 52 della legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021) al richiedente va assegnato un adeguato, breve termine suppletorio entro il quale la documentazione mancante può essere ragionevolmente consegnata o le lacune colmate. Se entro il termine indicato non si è ovviato completamente a questi problemi, non si deve entrare nel merito della richiesta. Non si deve entrare nel merito delle richieste del tutto lacunose, e senza assegnare un termine suppletorio.

In applicazione dell'articolo 36 LSu, le richieste presentate a tempo debito o, se del caso, corrette entro il termine suppletorio, devono essere trattate secondo l'ordinanza COVID-19 sport di squadra anche nel caso in cui la decisione possa essere presa soltanto dopo l'abrogazione dell'ordinanza.

Il fatto che a un club sia erogato un mutuo sulla base dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra non impedisce che gli si conceda anche un contributo a fondo perso ai sensi dell'articolo 12b della legge COVID-19. È parimenti possibile che, soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 11, gli si conceda un ulteriore mutuo.

Art. 11 Principio

Contrariamente a quanto prevede l'attuale ordinanza COVID-19 sport di squadra, secondo il presente articolo i mutui si possono erogare a un club soltanto applicandogli il presupposto addizionale per cui, nonostante i contributi a fondo perso ricevuti, esso è comunque minacciato da problemi di liquidità. Rimane invariato il requisito che il club non dev'essere eccessivamente indebitato.

Dal requisito di cui all'articolo 13 della legge COVID-19, secondo il quale il club dev'essere ««minacciato da problemi di liquidità anche dopo la concessione del contributo di cui all'articolo 12b», risulta che questi in ogni caso deve dapprima avere presentato una richiesta di contributi a fondo perso e soddisfatto i pertinenti presupposti. Se non ha presentato alcuna richiesta a norma dell'articolo 12b della legge COVID-19 o se la richiesta è stata respinta, non ha alcun diritto a un mutuo di cui all'articolo 13 della legge COVID-19.

Non si deve invece essere troppo esigenti quanto alla prova di essere minacciato da problemi di liquidità. In fondo l'obiettivo è di assicurare mediante un mutuo supplementare, sempreché sia necessario, l'uso opportuno dei contributi a fondo perso. Il club non presenta quindi una richiesta di mutuo soltanto poco prima di essere eccessivamente indebitato, bensì se in base a un piano di liquidità verificabile su più mesi si individua una stretta di liquidità. Un club è considerato non eccessivamente indebitato ai sensi della presente disposizione se non è tenuto ad avvisare il giudice del fallimento in applicazione dell'articolo 725 CO.

Per stabilire l'importo massimo del mutuo sono determinanti i costi d'esercizio di cui all'articolo 13 della legge COVID-19 sostenuti dal club nella stagione 2018/2019 per partecipare alle competizioni del campionato nazionale.

I costi d'esercizio della stagione 2018/2019 contemplano sostanzialmente un anno contabile di 12 mesi consecutivi entro i quali devono sempre situarsi l'inizio della stagione e la fine della stagione ufficiali della lega corrispondente.

La cifra d'affari rilevante per l'anno contabile dev'essere comprovata da una contabilità esaminata e approvata dagli organi preposti. Se l'esercizio annuale di un club è tale da coprire soltanto una parte della stagione determinante e quindi per la cifra d'affari rilevante devono essere presi in considerazione due anni d'esercizio, il club deve procedere alle necessarie delimitazioni e farne certificare la correttezza da un organo di revisione contabile. Lo stesso vale anche qualora la contabilità non comprenda soltanto le operazioni della prima squadra del club, ma eventualmente anche le attività di altre squadre appartenenti alla stessa associazione o alla stessa società di capitali.

Art. 12 Computo dei mutui precedenti

Se a un club è già stato erogato un mutuo sulla base dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra nella versione del 4 novembre 2020 e detto club presenta una nuova richiesta di mutuo, il totale dei due mutui non deve superare l'importo massimo del 25 per cento dei costi d'esercizio del club per la partecipazione della sua squadra alle competizioni del campionato 2018/2019.

Art. 13 Garanzia

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge COVID-19, i club devono fornire garanzie riconosciute dalla Confederazione. In conformità con il capitolo 10.1 dell'«Handbuch für die Haushalt- und Rechnungsführung in der Bundesverwaltung» (istruzione dell'AFF, disponibile soltanto in tedesco e francese) soltanto un numero ridotto di garanzie è riconosciuto dalla Confederazione. Si tratta, in particolare, di fideiussioni solidali, garanzie bancarie, ipoteche e cartelle ipotecarie. È tuttavia possibile ampliare il catalogo delle garanzie (art. 49 cpv. 3 ordinanza sulle finanze della Confederazione; RS 611.01). Occorre pertanto sfruttare tutte le possibilità disponibili e menzionare ulteriori strumenti di garanzia, ad esempio fideiussioni solidali da parte di investitori solventi o cessione di diritti di ritrasmissione e di diritti di commercializzazione da parte di club professionistici. Sono considerati investitori solventi coloro per i quali, in un'analisi globale dei fattori economici, si può ipotizzare che per tutta la durata del mutuo saranno in grado di garantirne il rimborso nell'entità necessaria. Le cessioni di crediti potranno essere riconosciute come una vera garanzia soltanto se il loro ammontare e la loro entità esistono effettivamente e sono cartolarizzati. Quando diventa esigibile, per poter continuare a fungere da garanzia un siffatto credito dev'essere riscosso e l'importo deve essere depositato quale deposito in contanti ai sensi della lettera a.

Art. 14 Retrocessioni a un grado posteriore

Capoverso 1: il legislatore ha previsto la possibilità di applicare lo strumento delle retrocessioni a un grado posteriore per i mutui erogati ai club. In caso di indebitamento eccessivo, esse sono intese a evitare una procedura concordataria o di fallimento e a garantire così eventuali futuri rimborsi di mutui. Devono però essere concesse soltanto se in questo modo si può migliorare la situazione di partenza per il futuro rimborso alla Confederazione. Nell'ottica della lunga durata dei mutui ciò si verifica, in particolare, quando la situazione finanziaria del club può essere complessivamente stabilizzata mediante la concessione di mutui con retrocessioni a un grado posteriore.

Dopo essere stati retrocessi a un grado posteriore i mutui non possono più essere ammortizzati. Le retrocessioni sono pertanto concesse soltanto quando sono davvero necessarie. Se esiste un fondato timore di eccessivo indebitamento del club, esso deve allestire un bilancio intermedio al valore d'esercizio e al valore di alienazione (art. 725 CO, RS 220). Ove risulti da tale bilancio che i debiti non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, l'UFSPo concede retrocessioni a un grado posteriore sul mutuo, purché grazie a esse, eventualmente in combinazione con ulteriori retrocessioni a un grado posteriore, si possa effettivamente evitare l'avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio.

Capoverso 2: se le retrocessioni a un grado posteriore su una parte del mutuo sono sufficienti a scongiurare l'eccessivo indebitamento, vengono concesse per questa parte del mutuo per non peggiorare inutilmente la posizione della Confederazione nel caso di un fallimento. Se per garantire il mutuo il club ha fornito garanzie aventi valore contabile, queste sono messe in discussione da retrocessioni a un grado posteriore. In un caso del genere, le retrocessioni a un grado posteriore hanno luogo soltanto per l'entità affinché le garanzie rimangano integralmente disponibili.

Art. 15 Contratti di mutuo

Capoverso 1: la concessione dei mutui mediante contratto invece che mediante decisione, così come previsto principalmente dalla LSu, si impone per il seguente motivo: la legge COVID-19 e la relativa ordinanza hanno effetto fino alla fine del 2021. Con la costituzione di rapporti contrattuali obbligatori contenenti tutte le disposizioni di legge rilevanti, si garantisce che essi siano comunque in grado di prolungare il periodo di validità dell'ordinanza. Il fatto che, per mancanza di ulteriore validità della base legale, non si possano più stipulare nuovi accordi di mutuo, non invalida né annulla i contratti legalmente conclusi. Venendo meno, dopo la fine del 2021, la base legale per stipulare ulteriori contratti di mutuo, si sancisce inoltre che i contratti in essere non possono più essere emendati a posteriori (*cpv. 2, lett. h*). Con l'eccezione che dev'essere sempre possibile un rimborso anticipato dei mutui.

Capoverso 2: come già indicato, tutte le pertinenti condizioni legali del mutuo devono figurare nel contratto.

Lettera a: menzionandone esplicitamente l'uso previsto, si ribadisce che i mutui sono destinati soltanto a coprire i problemi di liquidità, non a effettuare investimenti o a costituire riserve di capitale.

Lettere b e c: risultanti direttamente dall'articolo 13 della legge COVID-19, l'assenza di interessi e la durata del mutuo hanno qui valore puramente dichiarativo.

Lettera d: in linea di principio, il rimborso deve essere lineare, vale a dire ogni anno con le stesse quote. È tuttavia possibile un rimborso anticipato (*lettera h*). In caso di deroga a tale principio per fondati motivi, il contratto deve prevedere un piano di rimborso vincolante. Non si può derogare all'obbligo di procedere al rimborso nel 2023 (*lettera e*).

Lettera e: sempreché possano essere ottenuti al massimo fino alla fine del 2021, i mutui interessano

sia la stagione 2020/2021, sia la stagione 2021/2022. Non è ipotizzabile che tutti i club beneficiari di mutui siano in grado di iniziare a rimborsarli subito dopo averli ricevuti. Il rimborso deve pertanto potere iniziare al più tardi l'anno successivo alla conclusione della stagione 2021/2022.

Lettera f: ai sensi dell'articolo 104 CO, è previsto un interesse di mora del 5 per cento.

Lettera g: la concessione dei mutui è subordinata esclusivamente ai contributi a fondo perso di cui all'articolo 12b della legge COVID-19. I mutuatari erano pertanto tenuti ad attuare le pertinenti misure salariali. Se il rimborso del mutuo si completa dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 12b capoverso 6 lettera c, occorre mantenere tale misura fino alla completa restituzione del mutuo stesso. In tal modo si impedisce che la capacità di rimborso del club sia messa in dubbio dall'aumento delle spese per il personale.

Lettera h: cfr. il commento al capoverso 1.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

La presente ordinanza non ha alcun nesso formale con la legislazione in materia di promozione dello sport, della cui esecuzione, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sulla promozione dello sport (RS 415.0), è in generale responsabile l'UFSP. Occorre pertanto definirne la competenza di eseguire la presente ordinanza.

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

Con l'entrata in vigore dell'emendato articolo 13 della legge COVID-19, decade la versione dello stesso in vigore fino ad allora e dunque anche la base per la vigente ordinanza COVID-19 sport di squadra. Questa va perciò abrogata formalmente

Art. 18 Entrata in vigore e validità

Capoverso 1: la modifica della legge COVID-19 dev'essere posta in vigore il giorno dopo essere stata approvata nelle Camere federali, ossia il 19 dicembre 2020. Anche la presente ordinanza dev'esserlo. Questa messa in vigore a breve termine comporta una pubblicazione urgente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Capoverso 2: basata esclusivamente sulla legge COVID-19, la presente ordinanza non può avere una durata maggiore della legge stessa. Si applica dunque fino alla fine del 2021.

* * *

*